

Valeria Fargione

---

**IL RISARCIMENTO DEL DANNO  
MORALE AI PROSSIMI  
CONGIUNTI IN CASO DI LESIONE  
DELLA VITTIMA PRIMARIA:  
UN'ANALISI GIURISPRUDENZIALE**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

## OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA CIVILE

### NOTE A SENTENZA

**Danni - Danni non patrimoniali - Danno morale - Prossimi congiunti dell'offeso - Risarcibilità - Spettanza - Fondamento - Nesso di causalità - Liquidazione in via equitativa - Criteri - Onere della prova.**

(Artt. 32 Cost.; artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c.)

**CORTE DI CASSAZIONE**, Sezione III civ., sentenza n. 14040 del 25 marzo 2013 - 4 giugno 2013 - Pres. Petti - Rel. Lanzillo.

*L'illecito ben può esplicare a carico degli stretti congiunti una sua potenzialità lesiva autonoma, venendo così ad assumere una valenza plurioffensiva, sì da poter essere considerato come causa immediata e diretta non solo del danno subito dalla vittima, ma anche di quello subito dal congiunto.*

I coniugi G.G. e D.F.A. hanno proposto al Tribunale di Napoli domanda di risarcimento dei danni per responsabilità medica contro L'Azienda Universitaria Policlinico (oggi Azienda Ospedaliera Università *(omissis)* di *(omissis)*, la ASL Napoli *(omissis)* e la Regione Campania, a seguito di un intervento chirurgico su G., eseguito il *(omissis)*.

L'operazione — che riguardava l'asportazione di un neo dalla gamba — era stata ampiamente distruttiva ed aveva residuo una leggera zoppia. Inoltre uno dei medici aveva comunicato i due coniugi, prima ancora di avere effettuato la biopsia, che trattavasi di un melanoma, per il quale sarebbero rimasti al G. pochi mesi di vita.

Questi era caduto in uno stato di profonda depressione, che aveva coinvolto anche la moglie, salvo poi ricevere con grande ritardo dagli stessi medici la comunicazione che l'esame istologico aveva rivelato trattarsi di una semplice cisti seborea.

*(omissis)*

Esperita l'istruttoria anche tramite CTU, il Tribunale ha dichiarato carente di legittimazione passiva la ASL Napoli *(omissis)* ed ha condannato in solido l'Azienda Universitaria Policlinico e la Regione Campania, nonché le compagnie assicuratrici a risarcire i danni al solo G., nella misura di Euro 22.205,89, oltre alle spese di lite, rigettando ogni altra domanda.

Proposto appello principale dai G. — D.F. e incidentale dalla Regione Campania, la Corte di appello di Napoli, con sentenza 23 maggio — 22 dicembre 2008 n. 4384, ha riconosciuto a G.G. il diritto al risarcimento dei danni morali, quantificati in motivazione in "Euro 50.000.000" e nel dispositivo in Euro 50.000.000; ha ridotto ad Euro 16.654,42 la somma attribuitagli in risarcimento del danno biologico, ed ha condannato al pagamento

la Regione Campania, l'Azienda Universitaria Policlinico e l'Università (*omissis*), in via fra loro solidale, nonché le compagnie assicuratrici, ognuna per la quota di sua competenza dell'importo assicurato. Ha respinto le domande risarcitorie della D.F..

(*omissis*)

6. Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sulla liquidazione dei danni morali, la ricorrente lamenta che — mentre il Tribunale aveva quantificato la somma dovuta a questo titolo in Euro 5.551,47 — la Corte di appello ha determinato l'importo dovuto non solo in modo incerto e incomprensibile, indicando in motivazione la somma di Euro 50.000.000, e nel dispositivo addirittura la somma di Euro 50.000.000, di gran lunga superiore alle stesse domande attrici; ma ha anche omesso ogni motivazione circa le ragioni per cui la somma dovuta in risarcimento debba quantificarsi in un importo tanto diverso e tanto superiore a quello indicato in primo grado.

6.1. Il motivo è in parte fondato.

La sentenza impugnata ha ben motivato la sua decisione, quanto alla sussistenza del danno morale e quanto al diritto del G. di ottenerne il ristoro in misura maggiore di quella liquidata in primo grado, soffermandosi sui vari aspetti in cui il danno non patrimoniale si è nella specie concretizzato ed illustrando le ragioni per cui ha ritenuto di dover aumentare la somma spettante in risarcimento. La Corte di appello non ha però fornito alcun criterio da cui si possa desumere quale debba essere la misura di un tale incremento, neppure per quel tanto che potrebbe consentire di procedere alla correzione della sentenza.

È presumibile che abbia voluto riferirsi all'importo di Euro 50.000,00, ma non vi è alcun dato testuale certo da cui trarre una

tale conclusione, a fronte delle diverse somme indicate nella motivazione e nel dispositivo, la prima delle quali è fra l'altro incomprensibile.

La sentenza impugnata deve essere su questo punto annullata e la questione riesaminata e decisa in sede di merito, sulla base dei principi e dei criteri equitativi che normalmente presiedono alla liquidazione dei danni non patrimoniali.

2. RICORSO INCIDENTALE G. - D.F..

7. Con il primo motivo, denunciando violazione di molteplici norme del codice civile, fra cui in particolare gli artt. 2059, 2043, 2056, 1223 e 1226, nonché vizi di motivazione, la ricorrente D.F. lamenta che le sia stato negato il risarcimento dei danni morali che ha subito di persona, per effetto delle lesioni e delle sofferenze inferte al marito e della situazione di angoscia provocata dalle false informazioni sulla asserita malattia mortale di lui, smentite con imperdonabile ritardo.

La ricorrente critica il principio affermato dalla Corte di appello, secondo cui i congiunti potrebbero far valere i danni c.d. "riflessi" solo a fronte di lesioni seriamente invalidanti della persona cara, e denuncia la contraddittorietà insita nell'aver affermato che le lesioni subite dal G. sono state gravi e meritevoli di un risarcimento di Euro 70.000,00, ed avere contestualmente escluso che esse giustificino il risarcimento dei danni morali subiti dalla moglie convivente.

7.1. Il motivo è fondato sotto il profilo dell'insufficiente e non congrua motivazione.

La Corte di appello ha dato atto che — a seguito dell'intervento chirurgico superfluo distruttivo e dell'errata notizia di essere affetto da una malattia mortale con breve aspettativa di sopravvivenza, notizia smentita con grave ritardo rispetto a quanto

sarebbe stato possibile — il G. è rimasto vittima di uno stato ansioso, con elaborazione depressiva e presenza di somatizzazioni, come accertato da una relazione medica del Servizio di Neuropatologia del Dipartimento di Patologia Sistemica dell'Università di (omissis) (pag. 10 della sentenza); che tale stato si è protratto anche dopo il responso dell'esito favorevole della biopsia, per il timore dell'infortunato che si trattasse di una pietosa bugia e che i familiari gli nascondessero la verità; che per effetto della situazione anche la moglie appariva distrutta a causa dello stato psicologico del marito, dovendo per di più farsi carico della suocera anziana in casa.

Sulla base di tali premesse la Corte di appello ha però negato la rilevanza dei danni morali con motivazione sostanzialmente apodittica: dichiarando cioè che il danno morale dei congiunti assume rilievo solo se “può ricondursi alle ipotesi di lesioni seriamente invalidanti, tali cioè da rendere di particolare gravità le sofferenze del soggetto leso e, di riflesso, quelle dei suoi prossimi congiunti e da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive” (pag. 11).

A parte il fatto che non può in linea di principio escludersi che il danno psichico, soprattutto gli stati depressivi, possano assumere un tale rilievo da doversi considerare gravemente invalidanti, è indubbio che nella specie la situazione venutasi a creare era obiettivamente idonea a configurare sofferenze di particolare gravità non solo per il soggetto direttamente leso, ma anche per colei che da anni ne condivideva la vita, ed era certamente tale da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive (come ben sperimenta chi si trovi a convivere con un depresso).

Il diniego di ogni rilievo a tali sofferenze, quale danno morale meritevole di un risarcimento, è perciò conclusione pressoché immotivata e contraddittoria rispetto alle premesse sopra richiamate.

Questa Corte ha più volte deciso che l'illecito può esplicitare a carico degli stretti congiunti una sua potenzialità lesiva autonoma, venendo così ad assumere una valenza plurioffensiva, sì da poter essere considerato come causa immediata e diretta non solo del danno subito dalla vittima, ma anche di quello subito dal congiunto (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. 1 luglio 2002 n. 9556).

La sentenza impugnata deve essere sul punto annullata.

8. Il secondo motivo del ricorso incidentale, che concerne la liquidazione delle spese processuali dei gradi di merito, risulta assorbito.

9. In conclusione, debbono essere accolti il secondo motivo del ricorso principale, proposto dalla Regione Campania, ed il primo motivo del ricorso incidentale della D.F.. La sentenza impugnata deve essere cassata, nei capi interessati dai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesami e decida le relative questioni, chiarendo con adeguata motivazione quale sia la somma da liquidarsi al G. in risarcimento dei danni morali, determinandone l'importo in una somma non superiore a quella di cui alle domande formulate dal danneggiato nel corso del giudizio, e perché esamini e decida con congrua e logica motivazione se la D. F. abbia anch'essa diritto al risarcimento dei danni morali, ed in quale misura.

(omissis)

\*\*\*\*\*

## **Il risarcimento del danno morale ai prossimi congiunti in caso di lesione della vittima primaria: un'analisi giurisprudenziale.**

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Il caso; 3. Il contrasto giurisprudenziale e la rimessione della questione alle Sezioni Unite; 4. La Corte di Cassazione dopo l'intervento delle Sezioni Unite; 5. Conclusioni.

### 1. *Introduzione.*

Con la sentenza n. 14040 del 2013 la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla possibilità per i prossimi congiunti di ottenere il risarcimento del « danno morale »<sup>1)</sup> *iure proprio* in caso di errore medico.

Quello del danno morale ai congiunti del lesò è un tema da sempre controverso: ad un orientamento iniziale negativo della Suprema Corte si contrapponeva quello di parte della giurisprudenza di merito, favorevole alla risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale riportato dai congiunti della vittima di lesioni<sup>2)</sup>.

L'atto illecito del terzo in verità può ledere interessi di molteplici titolari, comportando sia conseguenze dirette, quali la lesione psico-fisica dell'integrità di una persona, sia, di riflesso, danni su altri soggetti.

I c.d. danni indiretti, riflessi o da rimbalzo<sup>3)</sup> possono essere patrimoniali, morali o ancora legati a disagi che caratterizzeranno la vita futura del soggetto.

Ciò che la Suprema Corte è tornata ad affermare è che l'illecito può determinare a carico dei prossimi congiunti una sua potenzialità lesiva autonoma assumendo una valenza plurioffensiva tale da poter essere considerato causa immediata e diretta non solo del danno subito dalla vittima ma anche di quello subito dal congiunto.

### 2. *Il caso.*

La Cassazione con la sentenza n. 14040 del 2013 ha accolto il ricorso di una donna cui sia in primo che in secondo grado era stato negato il risarcimento dei danni morali per le sofferenze patite di persona per effetto delle lesioni e delle sofferenze inferte al marito nonché della situazione di angoscia dovute alle false informazioni sulla asserita malattia mortale di lui, sebbene poi smentite con imperdonabile ritardo.

---

1) Così si esprime testualmente la sentenza in commento, sebbene senza apparentemente alcun intento polemico rispetto alla nozione unitaria di danno non patrimoniale elaborata dalle Sezioni Unite del 2008.

2) Per approfondimenti si veda paragrafo 3.

3) La definizione « danni da rimbalzo » è stata coniata dalla giurisprudenza francese: i c.d. *Dommages par ricochet* implicano una lesione della sfera patrimoniale dei congiunti imputabile ad un terzo e sono risarcibili perché i soggetti colpiti indirettamente sono in un determinato rapporto con la vittima primaria.

Il marito subiva l'asportazione di un neo dalla gamba e a seguito dell'operazione residuava una leggera zoppia. Inoltre uno dei medici comunicava ai due coniugi, prima di effettuare la biopsia, che si trattava di un melanoma, e che al marito rimanevano pochi mesi di vita. Il successivo esame istologico rilevava trattarsi di semplice cisti seborea, ma dopo la prima diagnosi il marito cadeva in uno stato di profonda depressione che coinvolgeva anche la moglie.

I due coniugi chiedevano il risarcimento dei danni per responsabilità medica alla struttura sanitaria, alla ASL ed alla regione.

I Giudici del Tribunale e della Corte d'Appello accoglievano solo la richiesta di risarcimento dei danni al marito, nulla riconoscendo alla moglie.

Con ricorso incidentale in Cassazione la moglie lamentava che le era stato negato il risarcimento dei danni morali che aveva subito di persona e criticava il principio affermato dai giudici di secondo grado secondo cui « i congiunti potrebbero far valere i danni c.d. riflessi solo a fronte di lesioni seriamente invalidanti della persona cara ».

Sebbene la Corte d'Appello avesse dato atto dello stato ansioso con elaborazione depressiva e presenza di somatizzazioni che aveva colpito il marito, del fatto che tale stato si protrasse anche dopo il responso dell'esito favorevole della biopsia per il timore dello stesso che si trattasse di una bugia e che i familiari gli nascondessero la verità, e che per effetto di tale situazione anche la moglie appariva distrutta a causa dello stato psicologico del marito, la Cassazione riteneva che la Corte d'Appello avesse « negato la rilevanza dei danni morali con motivazione sostanzialmente apodittica: dichiarando cioè che il danno morale dei congiunti assume rilievo solo se può ricondursi alle ipotesi di lesioni seriamente invalidanti, tali cioè da rendere di particolare gravità le sofferenze del soggetto leso, e, di riflesso, quelle dei suoi prossimi congiunti e da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive ».

La Cassazione nel ribaltare il verdetto chiariva che la situazione venutasi a creare nel caso di specie fosse obiettivamente idonea a configurare sofferenze di particolare gravità non solo per il soggetto direttamente leso ma anche per colei che da anni ne condivideva la vita. Pertanto, negare che tali sofferenze potessero configurare un danno morale meritevole di risarcimento è una conclusione immotivata e contraddittoria.

La questione esaminata dalla Cassazione concerne pertanto la risarcibilità del danno morale sofferto dai congiunti a seguito delle lesioni subite dalla vittima primaria dell'illecito e si conforma a quanto statuito dalle Sezioni Unite del 2002 <sup>4)</sup> che avevano composto il contrasto giurisprudenziale sul punto.

---

4) Cass. civ., Sez. Unite, 1 luglio 2002, n. 9556, in *Giur. It.*, 2003, p. 1359.

### 3. *Il contrasto giurisprudenziale e la rimessione della questione alle Sezioni Unite.*

Com'è noto, con l'espressione danno morale si intendono le sofferenze, i patemi e i turbamenti d'animo che l'illecito provoca alla vittima di un illecito.

Il danno morale indiretto, riflesso o di rimbalzo è quel danno morale provocato a tutti quei soggetti che indirettamente ne subiscono gli effetti perché in qualche modo legati alla vittima primaria.

Inizialmente la Suprema Corte negava la risarcibilità del danno morale subito dai congiunti a causa del fatto illecito del terzo <sup>5)</sup> alla luce di un'interpretazione dell'art. 1223 c.c. che ammette la risarcibilità esclusivamente dei danni qualificabili come conseguenza diretta ed immediata dell'evento lesivo.

Pertanto, secondo tale risalente orientamento giurisprudenziale, il risarcimento *iure proprio* del danno morale dei prossimi congiunti del soggetto leso in via principale sarebbe precluso poiché la lesione cagionerebbe un danno giuridicamente rilevante, conseguenza immediata e diretta dell'evento, solo in capo alla vittima primaria <sup>6)</sup>.

L'orientamento iniziale della giurisprudenza di legittimità si fondava, dunque, sull'asserita insussistenza del nesso di causalità giuridica tra l'illecito ed il danno.

Il risarcimento del danno morale da reato ai congiunti del leso, sempre secondo tale orientamento, sarebbe stato escluso altresì per la funzione dell'art. 2059 c.c., perseguendo la responsabilità in questione una finalità repressiva e special preventiva che ne impedirebbe la plurima applicazione per il medesimo fatto (*ne bis in idem sostanziale* del diritto penale).

A tale atteggiamento di chiusura si contrapponeva quello della giurisprudenza di merito, la quale si conformava a quanto statuito in tema di risarcimento del danno morale in caso di morte della vittima <sup>7)</sup>.

5) Tra le tante: Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1997, n. 11396, in *Rep. Foro It.*, 1997, secondo cui, per il principio della risarcibilità del solo danno diretto ed immediato stabilito dall'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno non patrimoniale spetta soltanto a chi ha direttamente ed immediatamente subito la sofferenza, cioè al soggetto leso e non anche ai suoi prossimi congiunti, perché costoro, soffrendo per le sofferenze del proprio familiare, non sono colpiti in modo diretto e immediato dalla condotta lesiva del terzo. V. anche Cass. civ., sez. III, 21 maggio 1996, n. 4671, in *Arch. circ.*, 1996, p. 730.

6) Tra le altre: Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 1992, n. 11414, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1993, I, p. 875; Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1968, n. 2412, in *Riv. Giur. Circ. Trasp.*, 1969, p. 124. La Cassazione nel caso di specie affermava che nulla era dovuto ai prossimi congiunti perché gli stessi non potevano considerarsi vittime del reato e offriva una interpretazione restrittiva dell'art. 1223 c.c. nella parte in cui è richiesto il rapporto di consequenzialità immediata e diretta tra il fatto-atto illecito ed il danno. Il Giudice di legittimità riteneva che tale rapporto sarebbe esistito solo rispetto al pregiudizio patito dalla vittima primaria dell'illecito, essendo indiretta la perdita degli altri soggetti sebbene legati dalla vittima da un rapporto qualificato. I danni morali dei genitori del ferito rappresentavano conseguenze mediate ed indirette dell'evento, da limitare, per evitare innumerevoli indennizzi a favore di presunti danneggiati. Il danno morale, pertanto, era considerato risarcibile solo se derivante da reato e solo a favore dell'offeso, essendo solo quest'ultimo il titolare dell'interesse penalmente protetto. Nel caso sottoposto alla Cassazione, i genitori soffrivano ma "solo perché vedevano soffrire il figlio", non risultando titolari di alcun interesse giuridicamente rilevante e pertanto andava loro negata la riparazione dei danni morali in conseguenza delle lesioni sopportate dal figlio minorenne.

7) Trib. Milano, 18 giugno 1990, in *Foro It.*, 1990, I, c. 3497; Trib. Verona, 15 ottobre 1990, in *Foro It.*, 1991, I, c. 261.

Ipotesi diversa è da sempre stata quella dei danni riflessi in caso di morte di un familiare: essendo deceduta la vittima primaria, il nesso di causalità si atteggia diversamente alla luce del fatto che le conseguenze dell'illecito colpiscono in modo diretto ed immediato i parenti della vittima, e pertanto un costante orientamento giurisprudenziale ha da sempre liquidato detti danni riflessi, reputando la gravità delle conseguenze nella sfera psichica dei congiunti tale da doverne comportare il risarcimento <sup>8)</sup>.

Analogamente la giurisprudenza riconosceva il risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti della vittima di lesioni quando questa si riduceva in stato meramente vegetativo <sup>9)</sup>.

La giurisprudenza di merito, d'altro canto, riteneva sussistere il nesso di causalità anche nell'ipotesi di lesioni <sup>10)</sup>.

La dottrina assumeva posizioni differenti, e taluni ammettevano il risarcimento del danno morale ai congiunti in ipotesi eccezionali in cui l'illecito avesse determinato una particolare compromissione del rapporto familiare <sup>11)</sup>.

Talvolta la giurisprudenza, al fine di superare le problematiche attinenti al nesso di causalità, ha creato nuove situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela aquiliana, quali il diritto alla serenità familiare <sup>12)</sup>, il diritto ai rapporti sessuali tra coniugi <sup>13)</sup> e via dicendo.

Solo alla fine degli anni novanta la giurisprudenza ha iniziato a mutare il proprio orientamento, riconoscendo l'ammissibilità del ristoro dei danni morali ai congiunti del ferito <sup>14)</sup>.

Tale cambio di prospettiva è legato ad un nuovo modo di interpretare il nesso di causalità, che ha portato a sottolineare che l'art. 1223 c.c. non esclude il risarcimento dei

8) Così Aa.Vv., *Manuale di Diritto Civile*, Nel diritto, Roma, 2009, pp. 2202-2214. Nel caso di lesioni il risarcimento di cui beneficia la vittima mitigando le sue sofferenze vale ad attenuare quelle dei propri familiari: Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2000, n. 2037, in *Danno e resp.*, 2000, p. 1203.

9) Cass. pen., 9 giugno 1983, in questa *Rivista*, 1985, p. 628.

10) Tra le altre: Trib. Milano, 13 maggio 1982, sentenza poi cassata da Cass. civ., 16 dicembre 1988, n. 6854, in *Giur. It.*, 1989, p. 962; Trib. Milano, 18 giugno 1990, in *Foro It.*, 1990, I, c. 3497; Trib. Verona, 15 ottobre 1990, in *Foro It.*, 1991, I, c. 261; Trib. Bologna, 16 maggio 1995, in *Dir. Econ. Assic.*, 1996, p. 172.

11) Così A. RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 215; C. INVERNIZZI, *Legittimazione attiva e limiti taciti al risarcimento del danno morale per lesioni riportate dai familiari*, in *Riv. Giur. Circ. Trasp.*, 1969, p. 39.

12) Tra le altre: Trib. Milano, 18 febbraio 1988, in *Resp. Civ. Prev.*, 1988, p. 454, secondo cui « gli stretti congiunti della vittima di sinistro stradale che abbia subito rilevanti lesioni » hanno « un titolo autonomo, svincolato dalla figura del danno morale, da far valere in giudizio per ottenere il ristoro del danno subito costituito dalla violazione del diritto alla c.d. serenità familiare nei casi in cui la stessa sia notevolmente compromessa in conseguenza delle gravi lesioni subite dal congiunto, qualora vi siano effettivi e permanenti legami di comunanza di vita ».

13) Tra le altre Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1986, n. 6607, in *Foro It.*, I, 1987, c. 833.

14) Cfr. Cass. civ., sez. III, 23 aprile 1998, n. 4186, in *Danno e Resp.*, 1998, p. 686; Cass. civ., sez. III, 19 maggio 1999, n. 4852, in *Danno e resp.*, 2000, p. 157; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 1999, n. 13358, in *Danno e resp.*, 2000, p. 322; Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1516, in *Danno e resp.*, 2001, p. 643, secondo la quale « ai prossimi congiunti (nella specie, coniuge) delle vittime di lesioni colpose, spetta anche il risarcimento del danno morale, non essendo a ciò di ostacolo l'argomento della causalità diretta ed immediata di cui all'art. 1223 c.c., in quanto detto danno trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il suo carattere immediato e consequenziale legittima il congiunto "iure proprio" ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo ».



danni pretesi dai congiunti della vittima primaria. Facendo ricorso alla teoria della causalità adeguata, la quale esclude la responsabilità qualora un determinato evento si sia verificato per l'interferenza di un fattore sopraggiunto ed eccezionale, la giurisprudenza ha pertanto ammesso il ristoro dei danni morali riflessi alle c.d. vittime secondarie, purché vi sia la prova di una relazione qualificata con la vittima principale <sup>15)</sup>, purché il danno riflesso si presenti come una conseguenza normale in base al principio della regolarità causale e purché l'illecito abbia comportato nel componente del nucleo familiare uno stato di sofferenza psicologica.

La liquidazione di detto danno, in presenza dei presupposti appena elencati, avviene poi sulla base di un apprezzamento equitativo da parte del giudice.

Il contrasto giurisprudenziale sopra menzionato ha determinato la rimessione della questione alle Sezioni Unite <sup>16)</sup>, che hanno affermato la risarcibilità del danno morale sofferto *iure proprio* dai familiari della vittima principale in ipotesi di lesioni personali gravissime.

La sentenza della Suprema Corte, nei punti più cruciali, ha statuito che il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento richiesto dall'art. 1223 c.c. può essere anche indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale secondo il principio dell'*id quod plerumque accidit*: la normale derivazione causale sarebbe dunque idonea ad integrare l'immediatezza e la diretta derivazione previste dalla lettera dell'art. 1223 c.c. per l'imputazione del danno all'autore della condotta.

Il principio è pertanto quello della regolarità causale, essendo considerati risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto.

Relativamente al problema della legittimazione ad agire dei prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali a causa di fatto illecito la Suprema Corte statuisce che « l'individuazione della situazione qualificata che dà diritto al risarcimento trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in essi esaurirsi (...) la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito ».

La vittima dell'illecito ed i suoi prossimi congiunti si pongono sul medesimo piano in termini di causalità: la prima come vittima primaria e gli altri come vittime ulteriori: pertanto non ha senso alcuno parlare di danno diretto e di danno riflesso.

15) Tale è senz'altro il legame di stretta parentela e di matrimonio, ma anche quello di fatto, purché basato sulla consolidata assistenza materiale o morale e sulla condivisione degli stessi valori previsti per il matrimonio e purché stabile. Così, per Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2005, n. 8976, in *Giur. It.*, 2005, p. 2273, il convivente che chiede il risarcimento dei danni morali a seguito dell'illecito che ha colpito il familiare di fatto deve dimostrare la comunanza di vita e di affetti nonché il vincolo affettivo instaurato con la vittima principale.

16) Cass. civ., Sez. Unite, 1 luglio 2002, n. 9556, cit.: trattasi di una fattispecie di danno morale richiesto dai genitori in proprio per l'invalidità totale derivata al proprio figlio dall'anossia e dalla successiva sindrome asfittica di cui egli aveva sofferto al momento della nascita per responsabilità del medico curante e della struttura sanitaria dove la madre era stata ricoverata al momento del parto.

Le c.d. vittime secondarie sono tali in quanto subiscono una ingiustificata lesione di un proprio interesse meritevole di tutela e pertanto hanno un autonomo titolo per pretendere il risarcimento del danno morale *iure proprio*.

La soluzione favorevole al risarcimento del danno morale ai prossimi congiunti risulta inoltre essere in linea con la risoluzione del Consiglio d'Europa del 14 marzo 1975 nonché con il disegno di legge n. 4093 del 1999, nel quale era prevista la risarcibilità del danno morale dei prossimi congiunti in ipotesi di lesione dell'integrità psicofisica del danneggiato pari o superiore al 50% di invalidità. In entrambe le ipotesi, infatti, viene riconosciuto il principio della legittimazione ad agire dei congiunti della vittima di lesioni, purché si tratti di lesioni o sofferenze di particolare gravità.

#### 4. *La Corte di Cassazione dopo l'intervento delle Sezioni Unite.*

Dopo l'intervento della Cassazione a Sezioni Unite del 2002 la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale riportato dai congiunti della vittima di lesioni si può dare pacificamente per riconosciuta.

Le sentenze successive si pongono in perfetta sintonia con i principi fatti propri dalle Sezioni Unite <sup>17)</sup>.

La risarcibilità del danno morale, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008 n. 26972, inoltre, ben si inquadra nella necessaria integralità del danno alla persona; al di là delle classificazioni e dei nomi che si vogliono dare al danno, infatti, è necessario che lo stesso sia risarcito integralmente, sia che si tratti di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale, anche nella sua accezione di danno morale <sup>18)</sup>.

Una volta sancito il principio di risarcibilità del danno sofferto dalle vittime secondarie, la Corte di Cassazione ha cercato di creare criteri quanto più obiettivi possibile al fine di segnare i confini della risarcibilità ed evitare il moltiplicarsi di liti pretestuose.

I principi fissati costantemente dai giudici di legittimità sono i seguenti:

A) il danno morale del congiunto va allegato e dimostrato, anche solo attraverso presunzioni semplici (*ex art. 2727 c.c.*);

B) è esclusa qualsiasi corrispondenza biunivoca tra l'esistenza del rapporto di parentela e l'esistenza del danno.

Relativamente al primo punto, la giurisprudenza ha statuito che il danno morale ai congiunti del lesso non può essere ritenuto *in re ipsa* o esistente sulla base del notorio (art.

17) Così Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2010 n. 20667, in *CED*. Ed ancora: Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11001, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2004, p. 662; Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2005 n. 19316, in *CED*.

18) Cass. civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972, in *Danno e resp.*, 2009, p. 19.

115 c.p.c.)<sup>19)</sup>, pur essendo acclarato che la prova del danno oggetto di analisi è essenzialmente presuntiva<sup>20)</sup>.

Costituendo il danno morale una sofferenza interna del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e quindi solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto; il più delle volte esso va accertato in base ad indizi e presunzioni che anche da soli possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità<sup>21)</sup>.

Il primo parametro cui è necessario guardare è quello dell'entità delle lesioni patite dalla vittima primaria: la Suprema Corte esige che si tratti di lesioni seriamente invalidanti, poiché lesioni minime, sebbene possano provocare comunque dolore e sofferenze interiori nei prossimi congiunti del malato, non sono di per sé sufficienti per risarcire un danno non patrimoniale<sup>22)</sup>.

La Cassazione ha inoltre affermato che, in presenza dell'allegazione del fatto base, costituito dalle gravi lesioni subite dal figlio convivente all'esito di un sinistro stradale, il giudice deve ritenere provata la sofferenza interiore, o patema d'animo, e lo sconvolgimento dell'esistenza che anche per il familiare ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili<sup>23)</sup>.

Pertanto, ove il danneggiato abbia allegato che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe sul danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello sconvolgimento esistenziale che dalla lesione del rapporto parentale secondo l'*id quod plerumque accidit* discendono per lo stretto congiunto<sup>24)</sup>.

Alla luce di tutto quanto sopra, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi

19) Si veda ad esempio, nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, 15 ottobre 2012, in *www.studiolegalebaguardi.it*: il risarcimento ai prossimi congiunti dell'infortunato va di volta in volta accertato alla luce della effettiva consistenza del legame affettivo nonché della modalità con cui la lesione subita dalla vittima primaria ha concretamente inciso nella situazione familiare, dovendosi escludere il ricorso al notorio o ad altro automatismo risarcitorio tra esistenza del rapporto di parentela, anche se stretto, tra vittima e congiunto ed esistenza del danno morale *iure proprio*.

20) Tra le altre, Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2006, n. 23865, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2007, p. 812: « In tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale che, comunque, deve essere provato in concreto da colui che lo invoca, sia pure sulla base di indizi che consentano di pervenire ad una sua prova presuntiva ».

21) Cfr. Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11001, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2004, p. 662; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, in *Giur. It.*, 2004, p. 29; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2003, p. 1061; Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2004, p. 808; Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546, in *Resp. civ.*, 2007, p. 220; Cass. civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572, in *Foro It.*, 2006, c. 2334.

22) Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2004, n. 10816, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2005, p. 535.

23) Così Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2011, n. 7844, in *Nuova Giur. Civ.*, 2011, I, p. 1012: nel caso di specie il giudice ai fini della liquidazione del danno alla madre avrebbe dovuto tener conto della degenerazione della sofferenza interiore nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognoso di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche.

24) Così Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2008, n. 8546, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2008, p. 631; Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2006, n. 13754, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2007, p. 698.

congiunti della vittima di lesioni è stato negato: in ipotesi di danno domandato dal marito di una donna con un'invalidità del 5% <sup>25)</sup>; in ipotesi di danno domandato dal genitore di un bambino con un'invalidità del 10% <sup>26)</sup>; in ipotesi di danno domandato dai figli di soggetto cui era stato diagnosticato un tumore in ritardo, per errore medico <sup>27)</sup>.

Per quanto concerne la liquidazione del danno, i criteri cui la giurisprudenza costantemente si attiene sono i seguenti: il grado di invalidità patito dalla vittima primaria <sup>28)</sup>, il grado di parentela tra il soggetto leso e i congiunti, il mutamento delle condizioni e della qualità della vita della vittima secondaria <sup>29)</sup>.

Si osserva in generale che il giudice « *deve tener conto, nell'effettuare la valutazione delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto. Ne consegue che, il ricorso da parte del giudice di merito al criterio della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, con il criterio del punto di invalidità, è legittimo solo se il giudice abbia mostrato, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo* » <sup>30)</sup>.

La liquidazione di tale tipologia di danno avviene in via equitativa, con una valutazione complessiva del danno non patrimoniale <sup>31)</sup>.

Ad oggi, a differenza del caso di danno da perdita del rapporto parentale, che come noto costituisce oggetto di specifiche previsioni sia nella tabella milanese che in quella romana, non vi è alcun criterio certo né alcuna raccolta ufficiale di dati che raccolga la liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dai prossimi congiunti della vittima di lesioni.

È possibile però sommariamente fare una riflessione: a fronte di gravi invalidità patite da giovani ultraventenni i giudici di merito liquidano ai prossimi congiunti, in linea di

25) Trib. Roma, 13 gennaio 2007, cit. in M. ROSSETTI, *Il danno non patrimoniale da morte o lesioni del congiunto*, Roma, 10-12 ottobre 2011, p. 26, in [www.csm.it](http://www.csm.it).

26) Atteso che « una inabilità permanente del dieci per cento non può avere ripercussioni psichiche nei confronti dei genitori della persona lesa ». Così Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2006 n. 11947, in *CED*.

27) Trib. Roma, 9 aprile 2005 in [www.dejure.it](http://www.dejure.it): la motivazione è stata che anche se il tumore fosse stato tempestivamente diagnosticato, i familiari della paziente sarebbero stati comunque costretti ad affrontare la notizia. Tratto da M. ROSSETTI, *Il danno non patrimoniale da morte o lesioni del congiunto*, cit., p. 26.

28) Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 469, in *Danno e Resp.*, 2009, p. 321: « ai prossimi congiunti di persona che abbia patito un grave danno alla salute in conseguenza di un fatto illecito spetta il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, inteso in senso ampio ed omnicomprensivo, che andrà liquidato in misura tanto maggiore quanto più elevata sia l'invalidità patita dalla vittima primaria ».

29) Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14581 in *Resp. civ.*, 2007, p. 755.

30) Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10996, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2004, p. 663.

31) Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2010, n. 20667, in *CED*: a tal proposito si può ricorrere a presunzioni sulla base di elementi obiettivi forniti dal danneggiato quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.

massima, somme comprese tra 80.000 e 150.000 euro <sup>32)</sup>; a fronte di gravi invalidità patite da neonati i giudici di merito liquidano somme comprese tra 15.000 e 50.000 euro <sup>33)</sup> approssimativamente.

Relativamente all'esclusione di corrispondenza biunivoca tra l'esistenza del rapporto di parentela e l'esistenza del danno, anche un terzo potrebbe invocare il risarcimento del danno in esame ove dimostri l'esistenza di uno stabile legame affettivo con la vittima delle lesioni (il convivente *more uxorio*).

Conseguentemente, nulla sarà liquidato al congiunto ove si dimostri che il rapporto di parentela non implicava un sottostante legame affettivo.

Se il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, e più nello specifico della sua componente morale, in favore del convivente *more uxorio* del danneggiato che abbia subito gravi lesioni è riconosciuto ormai da tempo <sup>34)</sup>, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7128 del 21 marzo 2013, ha recentemente statuito che la convivenza non è determinante per il risarcimento di tale danno, ma ciò che conta è la stabilità del legame tra due persone, connotato da durata e significativa comunanza di vita e di affetti <sup>35)</sup>.

L'esistenza di un rapporto di parentela incide sul riparto dell'onere della prova: se infatti il danno è lamentato da stretti congiunti e conviventi (padre, madre, coniuge, figli), l'esistenza del rapporto coniugale è idonea a far presumere l'esistenza del danno non

32) Esempi tratti da M. ROSSETTI, *Il danno non patrimoniale da morte o lesioni del congiunto*, cit., p. 28: Trib. Monza, 3 novembre 2004: a fronte del figlio di 25 anni con un'invalidità al 75%, ai genitori sono stati riconosciuti 150.000 € pro capite; Trib. Milano, 22 maggio 2004: a fronte del figlio di 23 anni con un'invalidità al 90%, ai genitori sono stati riconosciuti 86.500€ pro capite; Trib. Roma, 6 aprile 2007: a fronte del genitore di 45 anni con tre mesi di coma, ai figli sono stati riconosciuti 13.654,4 pro capite.

33) Esempi tratti da M. ROSSETTI, *Il danno non patrimoniale da morte o lesioni del congiunto*, cit., p. 28: Trib. Bolzano, 31 marzo 2005: a fronte del figlio di 4 anni con un'invalidità al 27%, alla madre sono stati riconosciuti 15240,12 €; Trib. Roma, 20 aprile 2004: a fronte del figlio neonato con un'invalidità del 15% ai genitori sono stati riconosciuti 10.000 € pro capite; Trib. Nola, 30 ottobre 2008: a fronte del figlio di 2 anni con un'invalidità del 30%, ai genitori sono stati riconosciuti 48.326 € pro capite; Trib. Reggio Emilia, 14 novembre 2007: a fronte del figlio neonato con un'invalidità del 25% ai genitori sono stati riconosciuti 20.000 € pro capite.

34) Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2005, n. 8976, in *Resp. civ.*, 2006, p. 621: la Cassazione ha chiarito che per ottenere il risarcimento dei danni, il convivente che convive con persona che abbia riportato gravi danni a seguito di un incidente stradale deve dimostrare l'esistenza e la portata dell'equilibrio affettivo-patrimoniale instaurato con la persona convivente, e quindi l'esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti, con vicendevolesse assistenza morale e materiale. Non è pertanto sufficiente la prova di una relazione amorosa, ma è necessaria quella di una convivenza affettiva stabile e duratura come quella tra coniugi.

35) Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7128, in *Danno e Resp.*, 2013, p. 791. Il caso: un soggetto ha riportato gravi lesioni in ambito di responsabilità civile e la moglie, al tempo dell'evento soltanto fidanzata della vittima, si è vista rigettare la richiesta di risarcimento dalla Corte d'Appello di Torino sul presupposto che all'epoca dei fatti la stessa non era moglie del danneggiato. La Corte afferma che « *la convivenza non ha da intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti* ». Sarà onere della vittima secondaria provare la natura di tale rapporto. La Corte ha affermato altresì che se di per sé si deve escludere che il matrimonio successivo all'incidente sia un fatto rilevante per il riconoscimento del diritto al risarcimento in capo al coniuge, tale evento assume rilevanza come fatto noto che consente di risalire al fatto ignoto dell'intensità della relazione affettiva al momento dell'evento dannoso, nonché come elemento che determina la risarcibilità dei pregiudizi esistenziali quali la perdita della possibilità di godere, dopo il matrimonio, di una vita matrimoniale rispondente alle normali aspettative che da una vita matrimoniale si attendono.

patrimoniale, e spetterà al convenuto dimostrare che nel caso di specie mancava un qualsiasi vincolo affettivo tra l'attore e la vittima primaria. Contrariamente, se il danno è lamentato da congiunti non prossimi (zii, cugini ecc.) ovvero da terzi (conviventi, amici ecc.), spetterà all'attore dimostrare l'esistenza del rapporto con la vittima, nonché la propria sofferenza morale.

## 5. Conclusioni.

Dopo aver descritto, sebbene in modo necessariamente sintetico in rapporto alla sterminata giurisprudenza e letteratura, il tema del risarcimento del danno ai prossimi congiunti, passiamo ora a qualche breve riflessione conclusiva sulla sentenza che si annota.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si inserisce nel gruppo di quelle decisioni della stessa Corte che hanno sancito il principio per cui l'illecito può esplicitare a carico degli stretti congiunti una sua potenzialità lesiva autonoma, venendo ad assumere una valenza plurioffensiva, da poter essere considerato come causa immediata e diretta non solo del danno subito dalla vittima primaria, ma anche di quello subito dal congiunto.

La sentenza in commento fa un richiamo espresso alle Sezioni Unite 1 luglio 2002 n. 9556 sopra analizzate, ribadendo in particolare che i congiunti sono legittimati ad agire *iure proprio* contro il responsabile, sicché le sofferenze che si configurano in capo ai congiunti, nel caso di specie l'aver subito un clima familiare particolarmente sofferto, vanno ad affiancarsi a quelle del soggetto direttamente leso. Essi, pertanto, sono vittime a loro volta primarie dell'illecito.

I congiunti, pertanto, avranno diritto al risarcimento del danno ogniqualvolta subiscano una ingiustificata lesione di un interesse proprio meritevole di considerazione giuridica che a sua volta abbia determinato un danno non patrimoniale.

La Suprema Corte, al fine di scongiurare richieste pretestuose, richiede ormai la dimostrazione in concreto del danno, anche attraverso presunzioni.

Innanzitutto è necessario accertare l'entità delle lesioni patite dalla vittima primaria: non ogni lesione è infatti idonea e capace di provocare preoccupazioni nei prossimi congiunti. Lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadabile nella nozione di danno non patrimoniale <sup>36)</sup>.

La lesione deve essere tale da compromettere lo svolgimento del rapporto parentale e tale compromissione deve essere così grave da poter attingere quella soglia di meritevolezza al di sotto della quale l'ordinamento non può apprestare tutela <sup>37)</sup>.

Nel caso in esame, interessante è il riconoscimento allo stato depressivo di lesione notevolmente invalidante: il prossimo congiunto con ricorso in cassazione criticava il principio affermato dalla Corte di Appello secondo cui i congiunti potrebbero far valere

36) In tal senso Cass. civ., sez III, 8 giugno 2004, n. 10816, in CED.

37) M. ROSSETTI, *Il danno non patrimoniale da morte o lesioni del congiunto*, cit., p. 25.

i danni riflessi solo a fronte di lesioni seriamente invalidanti della persona cara e denunciava la contraddittorietà per aver affermato che le lesioni subite dal marito sono state gravi e meritevoli di un risarcimento, ed avere però escluso che esse potessero giustificare il risarcimento dei danni morali subiti dalla ricorrente, ovvero moglie convivente.

La Corte d'Appello, nonostante avesse riconosciuto che l'intervento chirurgico nonché l'errata notizia di essere affetto da una malattia mortale avevano causato al marito la sussistenza di uno stato ansioso con elaborazione depressiva e presenza di somatizzazioni, negava però la presenza dei danni morali patiti dalla moglie, sostenendo che il danno morale dei congiunti assume rilievo solo se « può ricondursi alle ipotesi di lesioni seriamente invalidanti, tali cioè da rendere di particolare gravità le sofferenze del soggetto leso e, di riflesso, quelle dei suoi prossimi congiunti e da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive ».

In altre parole, i giudici di secondo grado hanno escluso che il danno psichico, e quindi gli stati depressivi, possano considerarsi gravemente invalidanti.

La Cassazione ha al contrario riconosciuto allo stato depressivo, subito anche dalla moglie a seguito dell'errata diagnosi mortale del marito, natura di lesione notevolmente invalidante: « è indubbio infatti che la situazione venutasi a creare era obiettivamente idonea a configurare sofferenze di particolare gravità non solo per il soggetto direttamente leso, ma anche per colei che da anni ne condivideva la vita, ed era certamente tale da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive (come ben sperimenta chi si trovi a vivere con un depresso) ».

In conclusione, dopo l'intervento delle Sezioni Unite il risarcimento della sofferenza morale patita dai congiunti del leso è divenuta *ius receptum* <sup>38)</sup>.

Ha così trovato finalmente recepimento l'autorevole monito di Melchiorre Gioia: « *le pene che affliggono le persone che ci sono care affliggono noi stessi. La madre, il padre, i figli, i fratelli dell'offeso, alla vista delle sue convulsioni dolorose si sentono lacerare l'animo in tutti i punti ... Dunque le alterazioni prodotte nella felicità de' membri d'una famiglia dalle ferite ricevute da uno di essi, essendo conseguenze necessarie della sensibilità comune, approvate dalle leggi divine ed umane, vogliono proporzionato compenso* » <sup>39)</sup>.

VALERIA FARGIONE

Lider Lab Scuola Superiore Sant'Anna

38) Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2008, n. 8546, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2008, p. 631; Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2004, n. 10816, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2005, p. 535; Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14581, in *Resp. civ.*, 2007, p. 755; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 11001, in *Arch. Civ.*, 2004, p. 685; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2228, in *Foro It.*, 2012, c. 1802; Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2006, n. 13754, in *CED*; Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2006, n. 23865, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2007, p. 812.

39) Così M. GIOIA, *Dell'ingiuria, dei danni e del soddisfacimento e relative basi di stima avanti i tribunali civili*, Milano, 1829, pp. 214-215. Citazione tratta da M. ROSSETTI, *Il danno non patrimoniale da morte o lesioni del congiunto*, cit., p. 24.